



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC a partire dal 1° gennaio 2004 a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto l'articolo 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione "Tessera sanitaria" e la sigla "TS" alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, "Tessera del cittadino" e "TC";

Visto il comma 6 del citato articolo 50, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto attuativo del comma 4 del citato articolo 50, il quale stabilisce i dati relativi alla consegna dei ricettari che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai policlinici universitari e dalle eventuali altre strutture abilitate, nonché dai SASN di Napoli e Genova;

Visto il decreto attuativo del comma 5 del citato articolo 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;

Visto il decreto attuativo del comma 9 del citato articolo 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte delle regioni, nonché dai ministeri e dagli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;



Handwritten signatures and initials

Considerato che l'impianto proposto dal citato articolo 50 va raccordato ed armonizzato nella sua attuazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per l'avvio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

Ritenuto che la progressività della consegna della TS debba essere coerente con il programma di applicazione di cui al comma 6 del citato articolo 50;

Ritenuto di dover procedere in via sperimentale, con la regione Abruzzo, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema, date le caratteristiche di rispondenza della regione alle condizioni necessarie per le verifiche della sperimentazione medesima;

Visto il decreto attuativo del comma 1 del citato articolo 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, recante le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, recante le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, recante l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Ritenuto che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato articolo 50, di approvazione dei modelli dei ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, che, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le prescrizioni di prestazioni sanitarie sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai nuovi modelli di ricetta;

Considerato che la TS deve essere rilasciata soltanto ai soggetti che, oltre ad essere muniti di codice fiscale, risultino effettivamente titolari del diritto all'assistenza sanitaria, sulla base delle norme vigenti a tale riguardo;



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. L. F. ...'

DECRETA:

Articolo 1

Modalità di gestione della tessera sanitaria

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede ad inviare la tessera sanitaria a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della spedizione.
2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'articolo 2, i soggetti destinatari della tessera sanitaria che non l'avessero ricevuta entro 90 giorni dalla data di attivazione della regione di appartenenza della unità sanitaria locale da cui ricevono i servizi di assistenza, possono richiederla recandosi presso:
 - a) la propria unità sanitaria locale di assistenza, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali e siano già in possesso del codice fiscale.
 - b) qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito;
3. I soggetti che richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso le unità sanitarie locali devono essere in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai Comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate. All'atto della registrazione al servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali rilasciano un certificato provvisorio di tessera sanitaria contenente anche il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
4. I soggetti in possesso della tessera sanitaria non ancora scaduta per i quali decade il diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ferme restando le specifiche discipline previste dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione della tessera medesima recandosi presso la propria unità sanitaria locale o un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate; tale obbligo è esteso agli eredi in caso di morte del titolare.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvederà a rimettere la tessera sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle strutture competenti l'informazione sulla decadenza del diritto all'assistenza sanitaria, ovvero emetterà in sostituzione il tesserino di codice fiscale già in uso.
6. La possibilità di cui al comma 2, lettera a) di richiedere la tessera sanitaria presso una unità sanitaria locale, del rilascio del certificato provvisorio di cui al comma 3 nonché della restituzione di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in accordo con la competente regione.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di codice fiscale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 2

Programma di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, concernenti il monitoraggio della spesa sanitaria, sono applicate assicurandone l'armonizzazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per l'avvio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Per il relativo programma di attuazione, si procede gradualmente e in via sperimentale nella Regione Abruzzo a partire da luglio 2004. Con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.
2. In particolare nella Regione Abruzzo:
 - a) la distribuzione dei ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004 per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche con onere a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di attivazione di cui al comma 1;
 - b) l'esclusività dell'impiego dei ricettari, di cui al punto a), decorre da settembre 2004. Entro tale data i medici prescrittori devono riconsegnare i vecchi ricettari non ancora utilizzati o parzialmente utilizzati, all'atto del ritiro dei nuovi ricettari;
 - c) l'Istituto Poligrafico dello Stato provvede a ritirare le eventuali scorte dei vecchi ricettari presenti presso le ASL;
 - d) l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari di cui al decreto attuativo del comma 5 del citato articolo 50, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di cui al comma 1.
3. Le funzioni relative alla Tessera europea di assicurazione malattia di cui al retro della Tessera sanitaria, hanno effetto a decorrere dal mese di novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

30 GIU 2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA SALUTE

